

LA PENSIONE ANTICIPATA da sito INPS al 16/12/2105 aggiornata da AIVITER al 20 gennaio 2017 secondo le disposizioni della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di Bilancio per l'anno 2017) art. 1 comma 194

CHE COS'È

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

	anzianità contributiva	
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell'AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Questo sistema di disincentivi è stato oggetto di diversi interventi legislativi nel tempo nel corso del tempo.

In breve, sino al 31 dicembre 2014, l'articolo 6, comma 2-quater del DL 216/2011 prevedeva che la penalizzazione non si applicasse qualora l'anzianità contributiva fosse composta da sola prestazione effettiva di lavoro unitamente ad alcuni, tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

Successivamente l'art 1, comma 113, legge n 190/2014 (legge di Stabilità per l'anno 2015) tutt'ora vigente, ha modificato la precedente disposizione statuendo che, " con effetto sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1 gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ai pensionamenti anticipati nel triennio 2015-2017 con età inferiore a 62 anni è sufficiente ora il raggiungimento della anzianità contributiva prevista "senza esclusioni" non subendo alcuna decurtazioni e superando il precedente vincolo dell'anzianità contributiva rappresentata dalla sola prestazione effettiva di lavoro e dagli altri limitati tassativi periodi.

Per il principio della cristallizzazione espressamente richiamata dall'Istituto, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione in esame che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorchè abbiano alla stessa data meno di 62 anni, non si applicano le riduzioni, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente al 31 dicembre 2017 ed alla data del pensionamento l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

In seguito l'art.1, comma 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ha esteso l'applicazione dell'art 1, comma 113, legge n 190/2014 ai trattamenti pensionistici anticipati già definiti ed aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente però con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.

Infine con l'art. 1, comma 194 della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017) sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2018 è stata cancellata definitivamente la penalizzazione sulla parte retributiva delle pensioni anticipate per gli assicurati con età anagrafica minore di 62anni al pensionamento. L'intervento rende permanente una situazione già prevista dalla legge di Stabilità 2015, che aveva bloccato il meccanismo "decurtativo" disposto dalla legge Fornero sino al 31dicembre 2017.

N.B. il regime di penalizzazione sulle pensioni anticipate riguarda i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, mentre non riguarda i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

requisiti contributivi		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) **Al compimento di 63 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

3) Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di **40 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un’età di almeno **57 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente **all’aliquota del 80%**) e in presenza di un’età anagrafica di almeno **53 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione

venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

LA DOMANDA

La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- **web** – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto ([vai al servizio](#));
- **telefono** – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
- **enti di Patronato e intermediari** autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti..

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file [Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO](#).

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo